

ANCE SALERNO FENEAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

RINNOVO
CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO EDILIZIA
SALERNO E PROVINCIA
2012/2013

Handwritten signatures in the bottom left corner, including a large stylized signature and a circular stamp or mark.

SOMMARIO

Premessa

Politiche di settore e relazioni sindacali

Contrasto al lavoro irregolare

Enti paritetici

Sicurezza

Sistema relazionale in opere pubbliche di rilevante interesse

Art. 1 Orario di lavoro

Art.2 Appalti e Subappalti

Art.3 Sospensione e riduzione di lavoro

Art.4 Indennità Territoriale di Settore

Art.5 Premio Produzione

Art.6 Elemento economico territoriale

Art.7 Elemento variabile della retribuzione

Art.8 Mensa e indennità sostitutiva di mensa

Art.9 Indennità di trasporto

Art.10 Trasferta

Art.11 Ferie

Art.12 Trattamento economico per Ferie, Festività e Gratifica natalizia


Art.13 Indennità per lavori in alta montagna

Art.14 Indennità per lavori speciali disagiati

Art.15 Malattia e Infortuni

Art.16 Cassa Edile

Art.17 Indumenti di lavoro e Dispositivi di protezione individuali



- Art.18 Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale*
- Art.19 Ente Scuola Edile*
- Art.20 Mercato del lavoro*
- Art.21 Ambiente di lavoro*
- Art.22 Previdenza integrativa*
- Art.23 Lavoratori stranieri*
- Art.24 Diritti sindacali*
- Art.25 Diritto alla studio*
- Art.26 Lavori a cottimo*
- Art.27 Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione Infortuni (CPT)*
- Art.28 Anzianità Professionale Edile Ordinaria*
- Art.29 Rappresentanti lavoratori Sicurezza Territoriali (RLST)*
- Art.30 Oneri mutualizzati per attività a sostegno del settore*
- Art.31 Norme Premiali*
- Art.32 Lavori usuranti e pesanti*
- Art.33 Iniziative per il Settore delle Costruzioni*
- Art.34 Oneri di settore*
- Art.35 Modalità di pagamento*
- Art.36 Norme di rinvio*
- Art.37 Decorrenza e durata*
- Art.38 Disposizioni finali*

Allegato 1 –Autocertificazione EVR.

Allegato 2 –Accordo modalità erogazione 2011-2012-2013 EVR.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom left of the page.

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2012, il giorno 25, del mese di Giugno, in Salerno

tra

- l'ANCE Salerno rappresentata dal Presidente Antonio Lombardi;

- il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI E AFFINI E DEL LEGNO FENEAL-U.I.L. rappresentato dal Segretario provinciale Luigi Ciancio;

- il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. rappresentata dal Segretario provinciale Ferdinando Di Blasio;

- il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI LEGNO, EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. rappresentato dal Segretario provinciale Luigi Adinolfi;

visti

Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 e l'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2010 viene sottoscritto nella stesura definitiva concordata il rinnovo del contratto integrativo provinciale stipulato in data 15 novembre 2006 per tutti i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nell'ambito della Provincia di Salerno.

Premessa

Il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro rappresenta l'occasione per le parti firmatarie di ridefinire un ambito di obiettivi utili al settore delle costruzioni della provincia di Salerno, cui far seguire azioni coerenti con lo spirito che le ha animate.

Tra questi obiettivi resta preminente quello di qualificare il sistema produttivo di settore, definendo politiche contrattuali tese a valorizzare la sana concorrenza ed il consolidamento del sistema d'impresa che si muove in questa sfera.

Le parti confermano la volontà di guardare agli Enti Paritetici quali strumenti di attuazione di tali politiche, a cominciare dalla regolarità contributiva, da una modalità rinnovata di legare la formazione professionale in direzione di un'occupazione stabile e duratura nel settore e, infine, fare della sicurezza sul lavoro un'ulteriore elemento di rafforzamento qualitativo del sistema produttivo dell'edilizia.

Nel condividere il complesso di tali valutazioni le parti concordano di voler lavorare ad una più stretta e sinergica collaborazione tra gli Enti Paritetici, affinché sia coerente la filiera che lega le specifiche competenze ed attribuzioni assegnate a ciascun Ente.

Con lo stesso spirito è riconfermato l'obiettivo di giungere alla realizzazione di una sede unica che accorpi tutti gli Enti Paritetici della provincia di Salerno.

Politiche di settore e relazioni sindacali

Tutto quanto contenuto nella premessa ha bisogno del dispiegarsi di una capacità di lettura e di interpretazione della nostra realtà che sia il frutto di conoscenze reali sui cambiamenti che intervengono sul territorio e all'interno del settore. In questo senso è utile al settore e alle parti sociali investire in una ricerca e in un'indagine strutturale sulle prospettive del settore in provincia di Salerno (investimenti, mercato delle imprese, fabbisogni formativi, mercato del lavoro) così come sarebbe utile aprire uno squarcio sulle condizioni dei lavoratori edili della nostra provincia (condizioni reddituali dei lavoratori, trasmissione del mestiere in ambito familiare, aspettative professionali).

Con l'individuazione delle metodologie di indagine, delle fonti informative e chiarendo in modo esplicito gli obiettivi della ricerca, potrà realizzarsi quello strumento di analisi necessario al funzionamento del Comitato Permanente di Settore (CPS).

E' volontà delle parti firmatarie rendere sempre crescente la qualità delle relazioni sindacali, attraverso la gestione delle soluzioni contrattuali adottate col presente accordo e di tutti i rimandi contenuti nei protocolli allegati. Il Comitato Permanente di Settore sarà il luogo di gestione delle materie contrattuali e di governo del settore, con particolare riferimento agli Enti Paritetici quali strumenti di attuazione delle politiche contrattuali.

Contrasto al lavoro irregolare

L'istituzione della procedura per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) costituisce una novità importante a sostegno dell'azione di contrasto della concorrenza sleale tra le imprese, laddove si utilizza la leva della drastica riduzione del costo del lavoro come elemento competitivo.

Il DURC, tuttavia, è uno strumento che non può vivere al di fuori di una permanente attenzione e verifica. Esso rappresenta, infatti, la modalità con cui le parti firmatarie hanno inteso sin dall'inizio assicurare al settore forme di contrasto al lavoro irregolare e alla concorrenza sleale.

In ragione di tale impegno è volontà prioritaria delle parti sociali definire in tempi brevi una sinergia tra gli Enti Paritetici finalizzata ad uno scambio informativo, attivando un'attenta e costante verifica del rispetto degli obblighi contributivi da parte delle imprese operanti nella provincia di Salerno.

Compito delle parti firmatarie è quello di supportare, attraverso accordi e protocolli operativi, l'azione degli organi ispettivi e di vigilanza al fine di favorire, attraverso l'utilizzo di dati derivanti dal sistema degli Enti Paritetici, interventi mirati di contrasto a fenomeni di illegalità ed irregolarità nei cantieri edili della provincia di Salerno.

Sicurezza

Il lavoro realizzato in occasione della precedente vigenza del contratto provinciale è stato importante.

La strutturazione funzionale ed operativa del CPT e degli RLST ha messo in campo una capacità di lavoro e di azioni, generalmente apprezzate dai soggetti che si muovono all'interno del settore, anche in contesti esterni alla nostra provincia.

E' volontà esplicita delle parti rafforzare e migliorare questa capacità espressa finora, accompagnando anche sul piano dell'iniziativa politica il necessario sostegno, con particolare riferimento al rapporto con le stazioni appaltanti e le amministrazioni pubbliche.

E' convinzione comune che un settore che fa della sicurezza sul lavoro un ambito di miglioramento e di investimento meglio potrà spendere attrattività nei confronti dei giovani, i soli che possono assicurare la trasmissione futura del mestiere edile.

In questo senso sarà rafforzato il lavoro che il CPT assicura in termini di consulenza sulle misure di prevenzione a favore dei soggetti che operano sui cantieri della provincia, così come l'attività di informazione e formazione delle figure individuate dai decreti legislativi 626/94 e 494/96.

Maggiori ambiti di sinergia e di coordinamento saranno assicurati, fermo restando le diverse e specifiche attribuzioni, tra la struttura del CPT e gli RLST.

Enti paritetici

Il consolidamento intervenuto nel corso della vigenza dell'ultimo Contratto Provinciale Integrativo, con la strutturazione operativa di tutti gli Enti Paritetici (Cassa Edile, Ente Scuola, CPT ed Edilsicura), rende necessario una ottimizzazione dei processi funzionali ed organizzativi interni.

In tale quadro è indispensabile realizzare una fase di valutazione e verifica dei processi organizzativi presenti in ogni Ente Paritetico. Risultato di tale attività deve essere la definizione di organigrammi professionali con l'indicazione del numero e dei profili professionali necessari per la realizzazione degli obiettivi e dei compiti istituzionali degli Enti stessi.

Ciò premesso le parti firmatarie si impegnano ad adottare, definendo idoneo protocollo operativo, tutte le azioni necessarie ad un positivo riscontro delle esigenze degli Enti Paritetici.

A tal ragione si ritiene sin d'ora prioritario ed ineludibile procedere, entro il 31.12.2012, alla definizione delle fasi attuative di costituzione e realizzazione della sede unica entro cui allocare logisticamente gli enti paritetici di settore della provincia di Salerno.



Sistema relazionale in opere pubbliche di rilevante interesse

Le parti intendono tracciare, con la presente intesa, le linee guida necessarie a garantire, nella Provincia di Salerno, un sistema di relazioni industriali e di informazioni ottimale nelle varie fasi di realizzazione di opere pubbliche di particolare rilevanza per il territorio.

In ragione di quanto sopra è fondamentale, nonché prioritario, attivare sessioni di lavoro con tutti i soggetti istituzionali interessati al fine di garantire il pieno rispetto della trasparenza, della legalità e della regolarità dei rapporti di lavoro.

Nel rispetto delle reciproche autonomie organizzative è obiettivo comune attivare sinergie operative avvalendosi anche di idonei strumenti di monitoraggio, controllo e vigilanza in grado di garantire il pieno rispetto delle regole ed un efficace contrasto di eventuali tentativi di lavoro nero ed infiltrazione della criminalità organizzata.

Fermo restando quanto già previsto dalla contrattazione nazionale in tema di relazioni industriali e sistema di informazioni, le cui modalità di attuazione sono parte integrante del vigente C.C.N.L. Edile e dell'integrativo provinciale, si ritiene utile la promozione di incontri periodici in sede locale per l'esame complessivo delle problematiche del cantiere e dell'opera più in generale.

Nel corso degli incontri saranno trattati temi di ampio interesse, avendo riguardo per l'autonomia gestionale tecnico-organizzativa propria del sistema impresa, senza che ciò determini interferenze con le politiche aziendali.

In particolare potranno essere promossi approfondimenti in ordine a:

- ✓ Elementi caratterizzanti l'opera e fonti di finanziamento;
- ✓ Struttura organizzativa dell'opera con particolare riferimento al quadro complessivo degli affidamenti e sub affidamenti;
- ✓ Stato di avanzamento dell'opera e modelli organizzativi in uso. Inquadramento del personale, orario di lavoro, turni di lavoro, riposi e ferie;
- ✓ Sistemi di prevenzione degli infortuni ed igiene negli ambienti di lavoro. Rapporti con l'ente bilaterale di settore per la Sicurezza e Prevenzione degli infortuni CPT -Comitato Paritetico Territoriale;
- ✓ Programmi di formazione delle maestranze e rapporti con l'ente bilaterale di settore Scuola Edile.

Art. 1
Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, l'orario normale contrattuale di quaranta ore, per tutti i mesi dell'anno, nei cantieri edili della Provincia di Salerno è ripartito di norma su cinque giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di ripartirlo su sei giorni, dal lunedì al sabato, previo accordo tra le parti.

E' fatta salva la previsione ex art. 10 del C.C.N.L. di recuperare le ore di sosta indipendenti dalla volontà delle parti o comunque concordate dalle stesse. Per le imprese svolgenti un orario di lavoro ripartito su cinque giorni, il recupero può essere fatto nel giorno del sabato o nei dieci giorni immediatamente successivi nel limite massimo di un'ora.

In presenza di lavori pubblici, per i quali le stazioni appaltanti richiedano, per le caratteristiche dell'opera, regimi diversificati di orari di lavoro, compatibili con le norme di legge e di regolamento, le stesse si attiveranno per l'apertura di un tavolo consultivo ed informativo, possibilmente prima della stesura dei capitolati d'appalto, tra le OO.SS., l'Ance di Salerno e le stesse stazioni appaltanti.

A tal fine saranno verificate le compatibilità in tema di:

- condizioni di organizzazione del lavoro e connessi costi aggiuntivi;
- verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere;
- verifica della compatibilità e delle conseguenze delle lavorazioni nel contesto urbano.

Qualora intervengano, nella fase di esecuzione delle opere, necessarie variazioni all'organizzazione del lavoro, con ricorso a regimi continuativi di lavoro straordinario e/o a turno, le imprese forniranno, in apposita sessione informativa, tutti gli elementi tecnici idonei ad una valutazione delle R.s.a./R.s.u. e delle organizzazioni sindacali territoriali.

Resta fermo tutto quanto stabilito dagli artt. 5, 6 e 10 del C.C.N.L. 18 giugno 2008.

Art.2
Appalti e subappalti

La possibilità del ricorso al subappalto è disciplinata dalla vigente normativa operante, rispettivamente, nel settore degli appalti pubblici (art. 18 legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 34 L.109/94 e successive modificazioni e integrazioni), anche in virtù della modifica del titolo V della costituzione.

Art. 3
Sospensione e riduzione di lavoro

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. del 19 aprile 2010 e la sua piena applicabilità, l'impresa è tenuta a presentare domanda di autorizzazione alla corresponsione dell'integrazione salariale in presenza delle causali contemplate dalla legge 427/1975.

Nei casi di sospensione lavori disposta dalla Direzione Lavori o eventi metereologici sfavorevoli è

dovuta ad ogni singolo lavoratore interessato l'anticipazione del trattamento economico CIG per le ore d'integrazione salariale richieste.

Tale anticipazione andrà corrisposta con le competenze del mese in cui è intervenuto l'evento.

Art. 4
Indennità territoriale di settore

A decorrere dal 1° gennaio 2011, per la provincia di Salerno, nell'indennità territoriale di settore in atto sono conglobati gli importi dell'elemento economico territoriale in vigore alla data del 31 dicembre 2010.

Operaio di Produzione

Operaio di IV Livello	€ 1,49
Operaio Specializzato	€ 1,40
Operaio Qualificato	€ 1,26
Operaio Comune	€ 1,08

Discontinui

Operaio Specializzato	€ 1,34
Operaio Qualificato	€ 1,21
Operaio Comune	€ 1,04
Custodi, guardiani, portinai, fattorini e uscieri	€ 0,95
Custodi, Portinai, Guardiani con alloggio	€ 0,87

Art. 5
Premio di produzione

A decorrere dal 1° gennaio 2011, per la provincia di Salerno, nel premio di produzione in atto sono conglobati gli importi dell'elemento economico territoriale in vigore alla data del 31 dicembre 2010.

Categoria I° Super	€ 375,27
Categoria I°	€ 343,21
Categoria II°	€ 285,45
Assistenti Tecnici	€ 259,30
Categoria III°	€ 238,97
Categoria IV°	€ 215,68
Primo Impiego	€ 185,40

Art. 6
Elemento Economico Territoriale

In conformità a quanto stabilito dall' Accordo 19 aprile 2010, di rinnovo del C.C.N.L. 18 giugno 2008, con decorrenza 01.01.2011, l'elemento economico territoriale in vigore al 31.12.2010, determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12, 38 e 46 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, cessa la propria efficacia, resta fermo negli importi stabiliti dal contratto integrativo territoriale del 15 novembre 2006 ed è conglobato per gli operai nell'indennità territoriale di settore e per gli impiegati nel premio di produzione.

Art. 7
Elemento variabile della retribuzione

L'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dall'articolo 38, lettera f), sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli articoli 12 e 46 del c.c.n.l. 19 aprile 2010, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, che non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, è concordato come segue.

Fermi gli indicatori previsti dal c.c.n.l., è individuato, in sede territoriale, quale quinto indicatore, il numero dei DURC emessi nel corso dell'annualità in valutazione, rilevati dalla Cassa Edile Salernitana.


Le parti individuano nel 6% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° gennaio 2010 la misura di EVR relativa al periodo di vigenza del presente contratto territoriale.

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, per individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente che abbia disponibili i dati consolidati; al medesimo scopo, sulla base di valutazioni generali inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, le parti potranno stabilire un indice di tolleranza relativo alla significatività degli indicatori.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali, salvo successiva verifica:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%;
3. ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione guadagni: 25%;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT: 5%;
5. numero dei DURC emessi nel corso dell'annualità in valutazione, rilevati dalla Cassa Edile Salernitana: 20%.

Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di ognuno dei singoli anni di vigenza del presente contratto territoriale, sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal c.c.n.l. e dal presente accordo.



L'EVR verrà erogato in quote mensili, unitamente alle altre voci retributive, in funzione dei dati rilevati; l'eventuale conguaglio dell'EVR avverrà a consuntivo, nel mese di dicembre, sulla base dei dati consolidati.

Qualora la valutazione dei parametri a livello aziendale - che dovrà essere riferita all'arco temporale individuato secondo il criterio fissato nel precedente quarto comma ed effettuata entro l'anno di erogazione - comporti le conseguenze previste dall'articolo 38, commi 18 e 19, del c.c.n.l., l'impresa è obbligata a trasmettere un'autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato al presente contratto, sia ad Ance Salerno che alla Cassa Edile Salernitana, dandone comunicazione alla RSA o alla RSU, ove costituite.

Ance Salerno informerà tempestivamente le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e, se da quest'ultime richiesto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti ad Ance Salerno la verifica sarà effettuata con l'assistenza di un funzionario dell'Associazione.

L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione o il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Per il periodo antecedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'EVR nella misura prevista per la generalità delle imprese.

Decorso il termine per l'attivazione del confronto ovvero accertata la ricorrenza dei presupposti di contratto per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'EVR nella misura prevista dall'articolo 38, comma 19, del c.c.n.l. .

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province, per i lavoratori occupati nelle province di Salerno, dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale; Successivamente, fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

Art. 8

Mensa e indennità sostitutiva di mensa

L'impresa, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, su richiesta scritta di almeno 20 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze oppure facendo ricorso a servizi esterni.

Potranno in alternativa essere definite convenzioni per la fornitura del servizio mensa con terzi gestori dotando i lavoratori di "buoni pasto".

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione, anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro, con un massimale a carico del lavoratore di euro 0,93 per ciascun pasto consumato.

Nei cantieri in cui non ricorre l'obbligatorietà dell'istituzione del servizio di mensa, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di euro 5.29 giornaliera, pari a euro 0,66 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto dell'incidenza percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

I suddetti importi sono utili ai fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso.

L'indennità suddetta non spetta a coloro i quali non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopraindicate, salvo il caso in cui siano impossibilitati ad utilizzare il servizio stesso in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

L'indennità sostitutiva sarà corrisposta agli impiegati nella misura fissa mensile di euro 114,18.

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 9 Indennità trasporto

E' dovuta agli impiegati ed agli operai un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro nella misura fissata in euro 3,60 giornaliera, pari a euro 0.45 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto dell'incidenza percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

I suddetti importi sono utili ai fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso.

Per gli impiegati l'indennità è pari a euro 77,85 mensili.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende, nonché l'onere derivante dall'eventuale stipula di convenzioni, fermo restando le condizioni di miglior favore.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui i lavoratori, per raggiungere il luogo di lavoro fruiscono dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa, dal proprio domicilio o dal punto di raccolta.

**Art. 10
Trasferta**

E' esentata dall'indennità di trasferta l'impresa che mette a disposizione i mezzi propri gratuitamente nell'ambito della Provincia.

Nel caso in cui tali mezzi non fossero utilizzati, è considerato in trasferta il lavoratore che presta la propria opera ad una distanza superiore a 2 (due) Km, dai confini del Comune sede di lavoro.

**Art. 11
Ferie**

In attuazione del vigente C.C.N.L. 18 giugno 2008 si conviene che il periodo di ferie annuali sarà stabilito di comune accordo, tenendo conto delle esigenze aziendali.

Tali ferie, pari a quattro settimane annuali, saranno godute, ove non diversamente concordato tra le parti, con le seguenti modalità:

- 2 settimane coincidenti col periodo di ferragosto;
- 1 settimana coincidente con le festività natalizie.

La quarta settimana sarà goduta nel corso dell'anno, a richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

In considerazione del sempre crescente impiego sul territorio locale di maestranze di nazionalità non italiana, al fine di consentire ai medesimi il godimento dell'intero periodo feriale in patria, è auspicato dalle parti favorire la concessione, laddove ne venga fatta espressa richiesta, di un periodo continuativo non superiore alla 4 settimane, sussistendone le condizioni organizzative e produttive aziendali.


**Art. 12
Trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia**

Tutte le imprese edili devono assolvere in forma mutualistica al trattamento per ferie e gratifica natalizia attraverso l'iscrizione alla Cassa Edile, secondo le modalità previste dagli accordi e dalla contrattazione nazionale.

Il trattamento economico è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 18 del C.C.N.L. 18 giugno 2008.

La suddetta percentuale va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La liquidazione sarà effettuata entro il mese di luglio/agosto per le somme relative al periodo ottobre-marzo e di dicembre per le somme afferenti il periodo aprile-settembre.



Art. 13
Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 23 del vigente C.C.N.L. 18 giugno 2008 agli operai che eseguono lavori in alta montagna sarà corrisposta un'indennità fissata nella misura del 15% per i lavori eseguiti in zona la cui altitudine superi i 1000 metri sul livello del mare, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 C.C.N.L. 18 giugno 2008.

Art. 14
Indennità per lavori speciali disagiati

Ferme restanti le percentuali stabilite dall'art. 20 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 relative a --

- * lavori vari - Gruppo A ;
- * lavori in cassoni ad aria compressa - Gruppo C;
- * lavori marittimi Gruppo D;

si conviene che, nel rispetto della regolamentazione di cui all'art. 20 del C.C.N.L. del 20 maggio 2004, al personale addetto ai lavori in galleria - Gruppo B - spettano le seguenti indennità da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3, dell'art. 24 del C.C.N.L. 18 giugno 2008.

- fronte di perforazione 46% ;
- rivestimento e finiture 26% ;
- riparazione e manutenzione ordinaria 18% ;
- in presenza di forti getti d'acqua 20%.

Tutte le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.

Agli operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrisposta un'ulteriore indennità di misura pari al 21% qualora la sezione risulti particolarmente ristretta o il fronte d'avanzamento sia distante oltre un chilometro dall'imbocco.

Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo d'effettiva prestazione dell'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall'art. 20 del C.C.N.L. 18 giugno 2008.

Art. 15
Malattie ed infortuni

Per le malattie di durata superiore ai 10 giorni, la Cassa Edile Salernitana corrisponderà il 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni di carenza.

Inoltre la C.E. riconoscerà al lavoratore, a titolo di prestazione/assistenza, per le giornate di carenza determinatesi a seguito di evento di malattia non superiore a giorni 6, un importo corrispondente al trattamento spettante per evento di malattia superiore ai 12 giorni.

Tale prestazione/assistenza spetterà per un numero massimo di 3 eventi di malattia nell'anno solare;

Per gli infortuni, la Cassa Edile Salernitana, integrerà fino al 100% la retribuzione per i primi tre giorni successivi l'evento.

Art. 16
Cassa Edile

Il contributo a favore della Cassa Edile è stabilito nella misura del 3,0 % di cui il 2,50% a carico dell'impresa e lo 0,50 % a carico dei lavoratori.

Il predetto contributo è calcolato su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale.

Art. 17
Indumenti di lavoro
Dispositivi Protezione Individuali

Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di obbligo di fornitura dei dispositivi di protezione individuale da parte delle imprese ai lavoratori nonché gli obblighi sanciti in tema di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro dai D. Leg.vi 626/94, 242/96 e 494/96, si conviene quanto segue.

Per le aziende con anzianità di iscrizione alla Cassa Edile di Salerno non inferiore a 24 mesi al 31 dicembre di ogni anno ed in regola con le relative obbligazioni contributive e contrattuali, per il personale denunciato con una media mensile non inferiore ad ore 160, l'Ente provvederà a fornire i seguenti indumenti di lavoro:

- n. 2 tute di lavoro (1 estiva ed 1 invernale);
- n. 2 paia di guanti da lavoro (1 estivo ed 1 invernale);
- n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche (1 estivo ed 1 invernale);
- n. 1 casco di protezione.

I D.P.I. dovranno riportare il marchio di omologazione previsto dalla vigente normativa ed essere prodotti in uno dei Paesi aderenti alla Comunità Europea.

Le aziende con i requisiti indicati nel presente articolo dovranno presentare, così come disposto dalla Cassa Edile Salernitana, apposita richiesta per la fornitura dei D.P.I.

La Cassa Edile previa idonea istruttoria provvederà ad inviare la fornitura richiesta.

Le imprese titolari del requisito di anzianità di iscrizione alla Cassa Edile, che saneranno la loro posizione nei confronti dell'Ente entro l'anno di competenza, potranno richiedere la fornitura prevista dal presente articolo.

La Cassa Edile Salernitana, al fine di assicurare elevati standard qualitativi dei D.P.I., si avvarrà della conoscenza e della competenza tecnica del C.P.T.

Art. 18
Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale

Le parti fissano un contributo complessivo del 2,00% per quote di servizio sindacale provinciale da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, da ripartirsi per l'1,00% a carico delle imprese e dell'1,00% a carico dei lavoratori.

Relativamente alla quota nazionale di servizio sindacale è dovuta una contribuzione a carico dell'impresa e dei lavoratori, in misura paritetica dello 0,22 % calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 (Accordo Nazionale ANCE – Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil del 10/02/99).

Gli importi delle quote a carico dei lavoratori saranno trattenuti dall'impresa che provvederà a versarli unitamente agli importi a suo carico alla Cassa Edile Salernitana.

Art. 19
Ente Scuola Edile

Il contributo per il finanziamento dell'Ente Scuola Edile è stabilito nella misura dello 0.75% a carico delle imprese sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 da versarsi alla Cassa Edile Salernitana con le modalità dalla stessa stabilite.

Si conviene che l'Ente Scuola edile provvederà a trascrivere sul libretto personale di formazione professionale edile, predisposto dal Formedil Nazionale, la frequenza del corso e le competenze acquisite da parte di ogni singolo lavoratore partecipante ad azioni formative. Tale trascrizione sarà riconosciuta come elemento utile ai fini dell'inserimento del lavoratore nella BLEN.IT e conseguentemente per l'assunzione da parte delle imprese nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento.


Le parti concordano che, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del settore, la formazione professionale è un elemento essenziale e dovrà anche essere finalizzata all'ingresso nel settore dei giovani e alla riqualificazione delle maestranze già impegnate.

Tale obiettivo sarà perseguito attivando, compatibilmente con le risorse disponibili dell'Ente, processi formativi in autofinanziamento.

Art. 20
Mercato del lavoro

Le parti firmatarie, ai fini di una razionalizzazione del mercato del lavoro, per favorire l'occupazione e lo sviluppo del settore nella provincia di Salerno, concordano di istituire, attraverso lo strumento della convenzione con i Centri per l'impiego, un'attività di supporto alla funzione di incontro domanda-offerta di lavoro costituendo presso la Scuola Edile uno sportello informativo al servizio delle imprese e dei lavoratori, con particolare riguardo:

- alla promozione e alla circolazione delle informazioni alle imprese e ai lavoratori del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro, anche mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte di lavoro delle imprese edili;
- all'assistenza delle imprese in relazione ai fabbisogni formativi e occupazionali;
- all'orientamento della richiesta – offerta di lavoro dei lavoratori;
- alla predisposizione e attivazione degli standard minimi e delle misure atte a certificare i crediti formativi;
- all'orientamento al settore.



Le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile, non appena il sistema informatico risulterà operativo, potranno consultare direttamente via Internet i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro.

Le persone in cerca di lavoro potranno consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter prospettare le proprie candidature.

Per poter raggiungere tali obiettivi, le parti ritengono necessario ampliare la sfera formativa sull'intero territorio della provincia di Salerno e, in virtù di ciò, impegnano l'Ente Scuola a definire percorsi formativi coerenti con le volontà espresse.

Art. 21 Ambiente di lavoro

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.5, l'impresa, prima dell'inizio dei lavori, deve provvedere a mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

- un locale uso spogliatoio, doccia e servizio igienico con acqua corrente, riscaldato durante i mesi invernali, idoneo alla conservazione degli abiti;
- un deposito per i Dispositivi di Protezione Individuali atti a tutelare la sicurezza dei lavoratori;
- un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile, riscaldato durante i periodi freddi.

L'impresa è tenuta alla fornitura di acqua potabile ai lavoratori.

Ai lavoratori dell'impresa che non usufruiranno delle agevolazioni previste dall'art. 17 del presente contratto, l'impresa fornirà ogni anno due tute da lavoro e due paia di scarpe, estive ed invernali.

In applicazione dell'art. 12 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, le parti convengono che gli istituti di patronato (INCA-CGIL, INAS CISL, ITAL-UIL) collegati con le organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno, previa comunicazione di almeno 24 ore, accedere in cantiere per l'espletamento delle loro funzioni, durante la sosta pomeridiana o comunque fuori dell'orario di lavoro.

Art. 22 Previdenza integrativa

Il contributo per il finanziamento del Fondo per la mutualizzazione degli oneri della previdenza complementare di settore (Fondo Pensione PREVEDI), posti a carico delle imprese (1%) in esito all'adesione volontaria dei propri lavoratori, è stabilito nella misura dello 0,10% a carico delle imprese sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 da versarsi alla Cassa Edile Salernitana.

Per i dipendenti che avranno aderito al Fondo Pensione PREVEDI, la Cassa Edile Salernitana rimborserà alle imprese, con cadenza semestrale, i relativi oneri sostenuti (1%).

Le parti concordano, inoltre, di effettuare ulteriori necessarie verifiche, al fine di costituire un Fondo per la mutualizzazione degli oneri della previdenza complementare di settore (Fondo Pensione PREVEDI) posti a carico dei lavoratori (1%) in esito all'adesione volontaria. Tale Fondo potrà essere alimentato da contribuzione a carico delle maestranze e/o dalle somme disponibili in Cassa Edile la cui destinazione risulta esclusiva in favore dei lavoratori.

Per favorire l'adesione dei lavoratori al Fondo Pensione PREVEDI, la Cassa Edile Salernitana predisporrà iniziative informative e promozionali. Per tali iniziative si ricorrerà alle risorse disponibili ex APES, accantonate a tutto il 31 dicembre 2006.

Art. 23
Lavoratori stranieri

Per favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri occupati nel contesto sociale e produttivo del settore le parti convengono di assegnare all'Ente Scuola Edile e al CPT di Salerno il compito di predisporre programmi formativi di alfabetizzazione di base concernenti la lingua italiana, i diritti civili e contrattuali e il linguaggio della sicurezza sul lavoro.

Si conviene, altresì, di affidare il compito alla Cassa Edile Salernitana di verificare le modalità con le quali pervenire al riconoscimento della documentazione dei paesi di origine, al fine di rendere effettivo il diritto alle prestazioni extracontrattuali riconosciute a tutti i lavoratori iscritti alla Cassa stessa.

Art. 24
Diritti sindacali

Con riferimento ed in attuazione al C.C.N.L. i Rappresentanti Sindacali sono eletti o nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, anche presso le imprese che hanno almeno 10 dipendenti.

Art. 25
Diritto allo studio

Le parti convengono sulla necessità di rendere operanti iniziative atte a garantire il diritto allo studio ai lavoratori del settore, in conformità con quanto stabilito dall'art. 90 del C.C.N.L. 18 giugno 2008. Convengono, altresì, di elevare la percentuale di lavoratori aventi diritto nelle seguenti misure :

- Per imprese da 18 a 100 unità produttive 6%
- Per imprese con oltre 100 unità lavorative 4%.

Le ore previste per il diritto allo studio potranno essere utilizzate anche per l'effettuazione di corsi di qualificazione ed aggiornamento dei lavoratori che eventualmente l'Ente Scuola Edile di Salerno andrà ad istituire.

L'onere della gestione dei corsi è a totale carico dell'Ente Scuola Edile.

Art. 26
Lavori a cottimo

Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 e la sua piena applicabilità il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente ai delegati sindacali di cantiere ed in mancanza alle Organizzazioni di categoria territoriali i lavori da affidare a cottimo.

Ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste dall'art. 13 C.C.N.L. Edile, su richiesta di una delle parti, saranno programmati incontri a livello provinciale per esaminare il problema.

Art. 27
Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione infortuni

Il contributo di finanziamento del CPT è stabilito nella misura dello 0,50%, a carico delle imprese, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. 18 giugno 2008.

Le Parti sociali, attribuendo rilievo prioritario alla sicurezza ed all'igiene del lavoro nei cantieri edili, confermano l'importanza del CPT, come strumento idoneo a promuovere tutte le misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il Cpt, nell'ambito delle risorse finanziarie di esercizio, porrà in essere tutte quelle iniziative di informazione e formazione rivolte ai datori di lavoro ed ai lavoratori in collaborazione con l'Ente Scuola.

Supporterà le istituzioni pubbliche, al fine di una più diffusa conoscenza della normativa antinfortunistica di settore.


Nel rispetto della normativa di legge è costituita presso il CPT la banca dati dei RLS, dei RSPP e delle loro rispettive imprese, allo scopo di programmare attività periodiche di formazione a carattere manutentivo.

Nelle procedure previste per l'attività consulenziale svolta sui cantieri della provincia dai tecnici del Comitato, sarà espressamente prevista la presenza del RLS a tutte le fasi della visita.

Il CPT, inoltre, assicurerà, con modalità da definire, supporto di formazione dell'attività operativa dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), operanti all'interno dell'Associazione paritetica EDILSICURA.

Art. 28
Anzianità Professionale Edile Ordinaria

Il contributo per l'APE è fissato nella misura del 2,80%. Detto contributo è da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art.24 del C.C.N.L. del 18 giugno 2008.



Art. 29

Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriali (RLST)

In conformità a quanto previsto dall'art. 87 del C.C.N.L. del 18 giugno 2008, nelle aziende con più di 15 dipendenti il rappresentante sindacale è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda a loro interno.

Il contributo in favore di EDILSICURA, a carico delle imprese, per le attività proprie dei RLST, è pari allo 0,15% da calcolarsi sugli emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. del 18 giugno 2008.

Il contributo sarà versato alla Cassa Edile secondo le modalità già previste per gli altri accantonamenti.

Le parti convengono che gli RLST sono stabiliti in numero di sei (6) unità.

Le parti si impegnano ad una verifica in ordine all'organizzazione e alle modalità operative di esercizio delle attività, al fine di un più efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Fatte salve le specifiche titolarità ed attribuzioni di legge e di contratto, le attività operative degli RLST saranno supportate dal CPT di Salerno.

Art. 30

Oneri mutualizzati per attività a sostegno del settore

Per le attività a sostegno del settore il contributo di finanziamento è fissato nella misura dello 0,20% da calcolarsi sugli emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. 18 giugno 2008.

Art. 31

Norme premiali

In favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile Salernitana, titolari dei requisiti di seguito riportati, verrà riconosciuta, a carico della Cassa Edile, una premialità pari al 3%.

L'agevolazione, nella misura spettante, sarà calcolata sull'imponibile di riferimento della contribuzione dovuta alla Cassa Edile di Salerno.

I requisiti per accedere alla premialità dovranno essere integralmente e contemporaneamente posseduti dalle Imprese richiedenti.

Requisiti per accedere alla premialità.

- L'azienda richiedente, tenuto conto della peculiarità del settore edile, dovrà avere in carico esclusivamente manodopera denunciata alla Cassa Edile Salernitana con contratto a tempo pieno;
- L'azienda richiedente dovrà avere in forza e denunciare alla Cassa Edile Salernitana manodopera per almeno il 90% residente in provincia di Salerno;
- L'azienda richiedente dovrà essere in regola con i versamenti degli accantonamenti e degli obblighi contributivi contrattuali alla Cassa Edile Salernitana;

- L'azienda richiedente dovrà denunciare alla Cassa Edile Salernitana la manodopera per almeno 160 ore lavorate/mese;

Nel numero di ore minime da denunciare andranno ricomprese le festività religiose e nazionali di calendario, le ore di C.I.G., di malattia ed infortunio, nonché le ore di ferie e permessi individuali per riposi annui nei limiti previsti dal vigente C.C.N.L. 18 giugno 2008.

La premialità richiesta dall'azienda sarà erogata mediante conguaglio e/o bonifico, disposto dalla Cassa Edile Salernitana due volte l'anno entro il mese di maggio (semestre ottobre – marzo) ed entro il mese di novembre (semestre aprile – settembre) di ciascun anno.

L'attuazione di tali norme è demandata alla Cassa Edile Salernitana.

Inoltre le parti sociali definiranno ed espliciteranno con apposito regolamento l'attuazione delle norme del presente articolo.

Art. 32
Lavori usuranti e pesanti

Il contributo per lavori usuranti e pesanti, previsto dal paragrafo 6 dell'art. 108 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, reso operativo a decorrere 01.10.2010 dal verbale di accordo del 19 aprile 2010, è stabilito nella misura dello 0.10% a carico delle imprese sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 da versarsi alla Cassa Edile Salernitana con le modalità dalla stessa stabilite.

Art. 33
Iniziative per il Settore delle Costruzioni

E' determinato nella misura dello 0.10%, da calcolarsi sugli emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, il contributo di finanziamento delle iniziative a carattere territoriale finalizzate al rilancio del Settore delle Costruzioni.

La predetta contribuzione, a carico delle imprese, come regolamentata dall'accordo del 11.05.2012, sarà versata alla Cassa Edile Salernitana secondo le modalità previste per gli altri accantonamenti.

Le modalità di impegno delle somme accantonate saranno regolamentate in C.E. nel rispetto della pariteticità ANCE/OO.SS. di categoria.



Art. 34
Oneri di settore

TABELLA RIEPILOGATIVA

	Impresa	Operaio	TOTALE
Cassa Edile gestione	2,50%	0,50%	3,00%
A.P.E.	2,80%	/	2,80%
Fondo Mutualizzato Prevedi (1%) Azienda	0,10%	/	0,10%
Ente Scuola	0,75%	/	0,75%
C.P.T.	0,50%	/	0,50%
Quote Provinciali	1,00%	1,00%	2,00%
Quote Nazionali	0,22%	0,22%	0,44%
Oneri mutualizzati di settore	0,20%	/	0,20%
Delegati Sicurezza	0,15%		0,15%
Fondo lavori usuranti	0,10%	/	0,10%
Fondo per iniziative del Settore	0,10%		0,10%
TOTALE	8,42%	1,72%	10,14%

Le aliquote di cui al presente articolo saranno oggetto di monitoraggio periodico/semestrale al fine di garantire un adeguato sostegno di finanziamento e, ove compatibile, una riduzione del costo del lavoro.

Art. 35
Modalità di pagamento

Fermo restando quanto disposto dal vigente C.C.N.L. 18 giugno 2008, ai lavoratori che ne dovessero fare espressa richiesta in forma scritta all'Azienda, il pagamento dell'acconto e del saldo avverrà su carta prepagata rilasciata dalla Cassa Edile Salernitana. Copia di tale istanza dovrà essere notificata anche alla Cassa Edile Salernitana.

Art. 36
Norma di Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al C.C.N.L. 18 giugno 2008 per i dipendenti delle Imprese edili e suoi allegati, che ne formano parte integrante.


Art. 37
Decorrenza e durata


Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Salerno a decorrere dal 01.06.2012 ed avrà efficacia sino al 31/12/2013, fatto salvo quanto verrà stabilito dalla contrattazione Nazionale.


Art. 38
Disposizioni finali


Le parti concordano di adeguare, alle eventuali modifiche legislative, nazionali e regionali, che dovessero intercorrere nel corso della sua validità, l'articolato interessato del presente accordo. Il presente accordo annulla e sostituisce il precedente.

PARTI FIRMATARIE

Presidente ANCE 

Segretario FENEAL UIL 

Segretario FILCA CISL 

Segretario FILLEA CGIL 

ALLEGATO 1--AUTOCERTIFICAZIONE EVR

(Carta intestata dell'impresa)

Luogo e data

Spettabile
Cassa Edile Salernitana
Via Irno, 109
84125 Salerno

Spettabile
ANCE Salerno
Via Galloppa, 15
84125 Salerno

Spettabile
RSA / RSU
c/c Sede dell'Impresa (*)

Oggetto: articolo 38, commi 18 e 19, del c.c.n.l. 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e articolo 7 del c.c.p.l. 2012 - Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali.

La scrivente impresa dichiara che, nel triennio di riferimento previsto dal articolo 7, comma 4, del Contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data 2012 (triennio /.... /.... rapportato al triennio /.... /....) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i

O ore denunciate in Cassa Edile;

O volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno, l'impresa erogherà l'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali, normativamente previsto.

Distinti saluti.

Timbro e firma del Legale rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti RSA/RSU.

ALLEGATO 2 --ACCORDO MODALITA' EROGAZIONE 2011-2012-2013 EVR

VERBALE DI ACCORDO
(EVR)

L'anno 2012, il giorno 25, del mese di Giugno, in Salerno
tra

- l'ANCE Salerno, rappresentata dal Presidente Antonio Lombardi;

- il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI E AFFINI E DEL LEGNO FENEAL-
U.I.L. rappresentato dal Segretario provinciale Luigi Ciancio;

- il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.
rappresentata dal Segretario provinciale Ferdinando Di Blasio;

- il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI LEGNO, EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED
ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. rappresentato dal Segretario provinciale Luigi Adinolfi;

premesso che

- in data 25.06.2012 é stato sottoscritto il contratto provinciale integrativo del c.c.n.l. 19 aprile 2010;
- l'articolo 3 dell'accordo anzidetto ha disciplinato per il territorio della provincia di Salerno l'applicazione dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per il triennio 2011-2013, prevedendo che "il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di ognuno dei singoli anni di vigenza del presente contratto territoriale, sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal c.c.n.l. e dal presente accordo";
- in data odierna, le parti hanno effettuato la verifica per l'anno 2011, secondo quanto previsto dal contratto collettivo provinciale;

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:


1. per l'anno 2011, gli esiti della verifica dell'andamento dei parametri individuati a livello territoriale, che tengono conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, sono tutti negativi. Pertanto le parti stabiliscono che per l'anno 2011 l'EVR non verrà erogato;
2. per l'anno 2012, le parti ritengono opportuno, stante la situazione di grave crisi del settore delle costruzioni e la generalizzata carenza di liquidità nella quale versano le imprese del territorio, stabilire che l'EVR verrà erogato al personale in forza, rapportandolo in quote mensili, nella misura del 70% del valore massimo.
Ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro in corso d'anno verrà riconosciuta la differenza di EVR, salvo conguaglio nel mese di dicembre;

3. fermo restando il pagamento dell'EVR in quote mensili anche per l'anno 2013, le parti, in sede di verifica annuale nel corso del 2012, potranno convenire una ridefinizione delle percentuali sopra previste;
In mancanza di accordo, resteranno confermate anche per l'anno 2013 le percentuali fissate per l'anno 2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

PARTI FIRMATARIE

Presidente ANCE



Segretario FENEAL UIL



Segretario FILCA CISL



Segretario FILLEA CGIL

